

SENT.N. 21/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 80041/PM del registro di

Segreteria promosso dal sig. xx nato a

omissis il omissis e residente ad omissis

alla via omissis, rappresentato e difeso

dall'avv. Pace Anna Francesca ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in via Sbarre

Inferiori n. 164/C, Reggio di Calabria.

Contro l'INPS, in persona del presidente legale

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso

dall'avv. Andrea Botta dell'avvocatura interna,

domiciliato in Roma in via C. Beccaria 29;

Per l'ottemperanza al giudicato della sentenza n. 85/21

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Uditi alla udienza pubblica del 17 gennaio 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,

il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Domenico

Marrara per delega dell'avv. Pace Anna Francesca per il
ricorrente, l'avv. Gianna Fiore per delega per
l'INPS;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in segreteria il 6.6.2023,
il ricorrente chiede l'ottemperanza al giudicato
della sentenza di questa sezione n. 85/2021,
pubblicata il giorno 8 febbraio 2021, con la quale è
stato statuito quanto segue: “-dichiara la contumacia
dell'INPS -accoglie parzialmente il ricorso, con
conseguente diritto del ricorrente alla
riliquidazione della pensione in godimento, con
applicazione, sulla quota calcolata 2 con il sistema
retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno
utile determinato nel 2,44%, tenendo conto
dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati
al 31 dicembre 1995, compreso fra i 15 ed i 18 anni.
Condanna l'INPS al pagamento delle differenze sui
ratei arretrati, con decorrenza dalla data del
pensionamento, con interessi nella misura legale e la
rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo
eventualmente eccedente quello dovuto per interessi.
Spese compensate. Nulla per le spese di giustizia”

2. La sentenza, ritualmente notificata

all'Amministrazione resistente, non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

3. Decorsi inutilmente i termini di legge per

l'esecuzione della sentenza, la ricorrente ha

notificato all'INPS, in data 23 maggio 2023, atto di

diffida chiedendo l'esecuzione della sentenza, ex

art. 218, comma 1, C. di Giustizia Contabile.

4. Con l'odierno ricorso l'interessata ha chiesto

l'adozione dei provvedimenti necessari per

l'ottemperanza della sentenza n. 85/2021, ed

eventualmente disporre ogni altro provvedimento

all'uopo ritenuto opportuno e necessario compresa la

eventuale nomina di un commissario ad acta.

Con condanna dell'Ente resistente al pagamento di

spese, da distrarsi in favore del procuratore che si

dichiara antistatario.

5. Con memoria, depositata il 2.1.2024, l'INPS ha

rappresentato che con determinazione RME 103202302149

ha provveduto al ricalcolo del trattamento

pensionistico con applicazione del coefficiente del

2,44%, con decorrenza dal 10.11.2018. Ha chiesto la

cessazione della materia del contendere.

6. Osserva il giudice che l'INPS ha dato esecuzione

alla sentenza 85/2021 con il provvedimento depositato in atti in relazione al quale l'interessato nulla ha osservato per cui è da ritenere venuta meno qualsiasi ragione di contrasto tra le parti (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

7.La documentazione sopra indicata risulta idonea, a giudizio di questo Giudice, a far emergere l'intervenuta esecuzione della sentenza n. 85/2021, seppur in un momento successivo all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

All'adozione del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente da parte dell'Istituto seguirà la corresponsione dei ratei arretrati e la messa in pagamento del trattamento pensionistico da parte dell'INPS.

8.In relazione alla regolazione delle spese, non vi è luogo a pronuncia per quelle di giudizio in ragione del principio di gratuità del giudizio pensionistico; le spese di lite, in considerazione della circostanza che l'esecuzione della sentenza n.85/2021 è intervenuta solo dopo l'introduzione del presente giudizio, sono compensate per la metà, e per la

restante metà, pari ad €. 300,00, oltre accessori,
sono poste a carico dell'INPS in favore del
procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il
Lazio – in composizione di Giudice Unico per le
pensioni, definitivamente pronunciando,

- accerta l' intervenuta esecuzione della sentenza
n. 85/2021;

- dispone la compensazione delle spese di lite in
ragione della metà e liquida la restante metà in €
300,00, oltre accessori, a carico dell'INPS ed in
favore del procuratore antistatario.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella udienza pubblica del 17
gennaio 2024.

Il GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA